

I reati informatici

Corso "Nuove tecnologie e diritto"

6 giugno 2005

Claudia Cevenini

Note preliminari

Reato = illecito penale.

Diritto penale = prevede la pena come conseguenza della violazione (es. reclusione, multa, interdizione dai pubblici uffici, interdizione da una professione, ecc.).

Codice penale = R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.

Principio di legalità = nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite (art. 1 c.p.). Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso (art. 25, c. 2 Cost.).

Divieto di analogia = non si possono applicare per analogia le norme penali. Il giudice non può irrogare sanzioni penali al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore.

2

Tipi di reati informatici

Reati commessi mediante tecnologie informatiche (es. diffamazione via Internet, spionaggio militare mediante reti informatiche, accesso abusivo a un sistema informatico, ecc.).

Reati commessi a danno di tecnologie informatiche (es. furto o danneggiamento di sistemi informatici, distruzione o manipolazione di dati, accesso abusivo a un sistema informatico, ecc.).

Numerosi reati possono essere 'informatici'.

3

Norme penali e informatica

Norme penali 'eventualmente informatiche' = il reato può essere commesso **anche** mediante strumenti informatici (es. estorsione attuata con la minaccia di non disattivare virus).

Norme penali 'informatiche in senso ampio' = prevedono l'applicazione di norme esistenti anche a fattispecie informatiche (es. esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza su beni informatici).

Norme penali 'informatiche in senso stretto' = sono esclusivamente riferite a fattispecie informatiche (es. accesso abusivo a un sistema informatico).

4

Legge sulla criminalità informatica

Legge 23 dicembre 1993, n. 547. "Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica"

Ha modificato il codice penale, introducendo nuove fattispecie di reato connesse all'impiego di strumenti informatici.

5

Violenza sulle cose

Art. 392 c.p. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.

Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a € 516.

Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.

Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un **programma informatico** viene **alterato, modificato o cancellato** in tutto o in parte ovvero viene **impedito o turbato il funzionamento** di un sistema informatico o telematico.

6

Esempi

- Dipendente ingiustamente licenziato introduce una password nel computer dell'azienda per impedire l'accesso al sistema.
- Programmatore non pagato introduce time-bomb nel computer del cliente per ottenere un sollecito pagamento.
- Amministratore di sistema citato in giudizio ingiustamente rende il sistema informatico inservibile.

7

Impianti di pubblica utilità 1/2

Art. 420 c.p. Attentato a impianti di pubblica utilità.

Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un **fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**, ovvero **dati, informazioni o programmi** in essi contenuti o ad essi pertinenti.

Se dal fatto deriva la **distruzione** o il **danneggiamento** dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'**interruzione** anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni.

8

Impianti di pubblica utilità 2/2

Attentato a impianti di pubblica utilità.

Caratteristiche del reato.

Reato a consumazione anticipata aggravato dal danno.

Affinché vi sia reato non è necessario il danno, è sufficiente che abbia luogo il **fatto diretto a realizzarlo**.

Il **danno** costituisce una circostanza **aggravante**.

9

Falsità in atti

Codice Penale

Libro II. Dei delitti in particolare

Capo III. Della falsità in atti

Es. falso materiale (è formato un atto falso o alterato un atto vero); falso ideologico (è attestato il falso in un atto); falsità in scrittura privata; soppressione, distruzione o occultamento di atti veri; falsità ideologica in atto pubblico, ecc.

10

Documenti informatici

Art. 491-bis c.p. Documenti informatici.

Se le **falsità in atti** previste dal codice penale riguardano un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

A tal fine per **documento informatico** si intende qualunque **supporto informatico** contenente **dati o informazioni** aventi **efficacia probatoria o programmi** specificamente destinati ad elaborarli.

11

Violazione di domicilio

Art. 614 c.p.

Chiunque si introduce nell'abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora **contro la volontà** espressa o tacita **di chi ha il diritto di escluderlo** o **vi si introduce clandestinamente** o con l'inganno è punito con la reclusione fino a tre anni.

E' soggetto alla stessa pena **chi si trattiene** nei luoghi suddetti **contro l'espressa volontà** di chi ha il diritto di escluderlo o **vi si trattiene clandestinamente** o con l'inganno.

12

Domicilio informatico

Uno spazio informatico in cui un soggetto sviluppa la propria personalità, delimitato da informazioni, non sempre corrispondente a un determinato spazio fisico.

Es. un computer, uno spazio su server, un sito web ad accesso riservato, una casella di posta elettronica, ecc.

13

Accesso abusivo a un sistema informatico 1/3

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Chiunque **abusivamente si introduce** in un **sistema informatico o telematico protetto** da **misure di sicurezza** ovvero **vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita** di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Es. ingresso non autorizzato nei locali, uso non autorizzato di password, inserimento non autorizzato in una rete informatica.

14

Accesso abusivo a un sistema informatico 2/3

Aggravanti:

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un **pubblico ufficiale** o da un **incaricato di un pubblico servizio**, con **abuso dei poteri** o con **violazione dei doveri** inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di **investigatore privato**, o con abuso della qualità di **operatore del sistema**;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa **violenza sulle cose** o alle **persone**, ovvero se è palesamente **armato**;
- 3) se dal fatto deriva la **distruzione** o il **danneggiamento** del sistema o l'**interruzione** totale o parziale del suo **funzionamento**, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

15

Accesso abusivo a un sistema informatico 3/3

Ulteriori aggravanti:

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di **interesse militare** o relativi **all'ordine pubblico** o alla **sicurezza pubblica** o alla **sanità** o alla **protezione civile** o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

16

Caratteristiche dell'accesso abusivo

- Occorrono **misure di sicurezza**, è necessaria la **volontà di escludere** altri dal domicilio informatico.
- **Non è necessario** che sia commesso un **danno** (è sufficiente che chi accede possa visionare i dati).
- Reato **comune** = può essere commesso da tutti.
- E' sufficiente il **dolo generico** = l'evento è previsto e voluto come risultato dell'azione, basta che il fatto sia voluto (≠ dolo specifico: quando il soggetto agisce per un fine particolare).

17

Detenzione e diffusione di codici di accesso

Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Chiunque, al **fine** di procurare a sé o ad altri un **profitto** o di arrecare ad altri un **danno**, **abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave** o altri mezzi idonei all'**accesso** ad un **sistema informatico** o telematico, **protetto** da misure di sicurezza, o comunque **fornisce indicazioni o istruzioni idonee** al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

18

Caratteristiche del reato di detenzione e diffusione di codici di accesso

- Reato a **dolo specifico** = il soggetto vuole procurare a sé o altri un profitto o arrecare ad altri un danno.
- **Non** è necessario che si verifichi l'**evento dannoso**.

19

Diffusione di programmi

Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico.

Chiunque **diffonde, comunica o consegna** un **programma informatico** da lui stesso o da altri redatto, avente per **scopo** o per **effetto** il **danneggiamento** di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'**interruzione**, totale o parziale, o l'**alterazione** del suo **funzionamento**, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a € 10.329.

20

Corrispondenza informatica

Art. 616 c.p. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.

Chiunque **prende cognizione** del contenuto di una **corrispondenza chiusa**, a lui non diretta, ovvero **sottrae** o **distragg**e, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la **distrugge** o **sopprime**, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 31 a € 516.

Se il colpevole, senza giusta causa, **rivela**, in tutto o in parte, il **contenuto** della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento e il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "**corrispondenza**" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, **informatica** o **telematica**, ovvero effettuata con **ogni altra forma di comunicazione a distanza**.

21

Intercettazione di comunicazioni 1/2

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque **fraudolentemente intercetta comunicazioni** relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le **impedisce** o le **interrompe**, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque **rivela**, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il **contenuto** delle comunicazioni di cui al primo comma.

22

Intercettazione di comunicazioni 2/2

Il reato di intercettazione di comunicazioni è punibile a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo **Stato** o da altro **ente pubblico** o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un **pubblico ufficiale** o da un **incaricato di un pubblico servizio**, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di **investigatore privato**.

23

Installazione di apparecchiature

Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, **fuori dai casi consentiti dalla legge**, **installa apparecchiature** atte ad **intercettare, impedire o interrompere comunicazioni** relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

24

Falsificazione di comunicazioni informatiche

Art. 617-sexies c.p. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, al **fine** di procurare a sé o ad altri un **vantaggio** o di arrecare ad altri un **danno, forma falsamente** ovvero **altera o sopprime**, in tutto o in parte, il **contenuto, anche occasionalmente intercettato**, di taluna delle **comunicazioni** relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne **faccia uso** o lasci che **altri** ne **facciano uso**, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

25

Documenti segreti

Art. 621 c.p. Rivelazione del contenuto di documenti segreti.

Chiunque, essendo venuto **abusivamente a cognizione** del contenuto, che debba rimanere segreto, di **altrui atti o documenti**, pubblici o privati, **non** costituenti **corrispondenza**, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da € 103 a € 1.032.

Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento **anche** qualunque **supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi**.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

26

Comunicazioni informatiche

Art. 623-bis c.p. Altre comunicazioni e conversazioni.

Le disposizioni contenute nella presente sezione*, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.

[*Sezione V. Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti.]

27

Danneggiamento

Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di sistemi informatici e telematici.

Chiunque **distrukge, deteriora o rende**, in tutto o in parte, **inservibili sistemi informatici o telematici altrui**, ovvero **programmi, informazioni o dati altrui**, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con **abuso** della qualità di **operatore del sistema**, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

28

Danneggiamento informatico e diffusione di virus

- Il reato di **danneggiamento informatico** prevede necessariamente che si verifichi il danno (art. 635-bis c.p.).
- La **diffusione di virus** è un reato a consumazione anticipata: non è necessario che si verifichi un danno (art. 615-quinquies).

29

Truffa

Art. 640 c.p.

Chiunque, con **artifici o raggiri, inducendo qualcuno in errore**, procura a sé o ad altri un **ingiusto profitto** con **altrui danno**, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

30

Frode informatica 1/2

Art. 640-ter c.p. Frode informatica.

Chiunque, **alterando** in qualsiasi modo il **funzionamento** di un **sistema informatico** o telematico o **intervendendo senza diritto** con qualsiasi modalità su **dati, informazioni** o **programmi** contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un **ingiusto profitto** con **altrui danno**, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

31

Frode informatica 2/2

Aggravante: la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se se il fatto è commesso con **abuso** della qualità di **operatore del sistema**.

Il delitto è punibile a **querela** della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

32

Caratteristiche della frode informatica

- E' una figura specifica del reato di truffa.
- Condotta = alterazione del funzionamento del sistema o di dati, informazioni o programmi.
- Evento = procurarsi un ingiusto profitto.
- Reato comune = può essere commesso da tutti.
- Aggravante = ruolo di operatore di sistema.

33

Intercettazioni nel processo penale

Art. 266-bis c.p.p. Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche.

Nei procedimenti relativi ai **reati** indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi **mediante** l'impiego di **tecnologie informatiche o telematiche**, è **consentita** l'**intercettazione** del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.

[a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni; b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni; c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; e) delitti di contrabbando; f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono; fbis) pornografia minorile].

34

Pornografia minorile

Art. 600-ter c.p. Pornografia minorile.

Chiunque sfrutta **minori degli anni diciotto** al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre **materiale pornografico** è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822 a € 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, **anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza** il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero **distribuisce o divulga notizie o informazioni** finalizzate all'**adescamento** o allo **sfruttamento sessuale di minori** degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da € 1.549 a € 5.164.

35

Rapporto di lavoro e informatica

Statuto dei lavoratori 1/3

L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 4. Impianti audiovisivi.

E' vietato l'uso di **impianti audiovisivi** e di altre **apparecchiature** per finalità di **controllo a distanza** dell'attività dei **lavoratori**.

Gli impianti e le apparecchiature di controllo **richiesti** da **esigenze organizzative e produttive** o dalla **sicurezza del lavoro**, ma da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere installati solo previo **accordo** con le **rappresentanze sindacali aziendali**, o, in mancanza di queste, con la **commissione interna**. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'**ispettorato del lavoro**, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

37

Statuto dei lavoratori 2/3

L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 8. Divieto di indagini sulle opinioni.

E' fatto **divieto** al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare **indagini**, anche a mezzo di terzi, sulle **opinioni politiche, religiose** o **sindacali** del lavoratore nonché su **fatti non rilevanti** ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoro.

38

Statuto dei lavoratori 3/3

L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 38. Disposizioni penali.

Le violazioni degli artt. 4 e 8 sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'**ammenda** da € 51 a € 516 o con l'**arresto** da 15 giorni a 1 anno.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

39

Reati in materia di diritto d'autore

Riproduzione e rappresentazione illecita di opere altrui

Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171.

E' punito con multa da € 52 a € 2.065 chi senza averne diritto:

riproduce, trascrive, diffonde, vende un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia resa pubblica o introduce e mette **in circolazione in Italia esemplari** prodotti all'estero **contrariamente alla legge italiana**.

41

Duplicazione abusiva di software 1/2

Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-bis.

Chiunque **abusivamente duplica**, per trarne **profitto**, **programmi** per elaboratore o ai medesimi fini **importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale** o imprenditoriale o **concede in locazione** programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE è punito con reclusione da sei mesi a tre anni e multa da € 2.582 a € 15.493.

Si applica la stessa pena se il fatto riguarda qualsiasi **mezzo** inteso unicamente a **consentire o facilitare la rimozione arbitraria** o l'**elusione funzionale** di **dispositivi** applicati a **protezione** di un programma per elaboratore.

42

Duplicazione abusiva di software 2/2

Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-bis.

Chiunque, al fine di trarne **profitto**, su **supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce** su altro supporto, **distribuisce, comunica, presenta** o dimostra in pubblico il contenuto di una **banca di dati** in **violazione** degli artt. **64-quinquies** e **64-sexies**, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni degli artt. **102-bis** e **102-ter** o **distribuisce, vende** o **concede in locazione** una banca di dati è punito con reclusione da sei mesi a tre anni e multa da € 2.582 a € 15.493.

43

Protezione dei dati personali

Trattamento illecito di dati personali 1/2

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 167, c.1.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o altri **profitto** o di recare ad altri un **danno tratta dati personali in violazione** degli articoli **18, 19** (trattamenti di soggetti pubblici), **23** (consenso), **123** (dati relativi al traffico di comunicazioni elettroniche), **126** (dati relativi all'ubicazione) e **130** (comunicazioni indesiderate), o in applicazione dell'art. **129** è punito, **se** dal fatto deriva **nocumento**, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

45

Trattamento illecito di dati personali 2/2

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 167, c.2.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o altri **profitto** o di recare ad altri un **danno tratta dati personali in violazione** degli articoli **17** (trattamento che presenta rischi specifici), **20** (principi dati sensibili), **21** (principi dati giudiziari), **22 commi 8** (divieto di diffusione dei dati sullo stato di salute) e **11** (dati sensibili e giudiziari, raffronto di banche di dati di diversi titolari, diffusione), **25** (divieti di comunicazione e diffusione), **26** (dati sensibili), **27** (dati giudiziari), **45** (trasferimenti vietati) è punito, **se** dal fatto deriva **nocumento**, con la reclusione da uno a tre anni.

46

Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 168.

Chiunque, nella **notificazione** di cui all'art. **37** o in **comunicazioni, atti, documenti** o **dichiarazioni** resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, **dichiara o attesta falsamente** notizie o circostanze o **produce atti o documenti falsi**, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

47

Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 169.

Chiunque, essendovi tenuto, **omette di adottare** le **misure minime** previste dall'art. 33 è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da € 10.000 a € 50.000.

In caso di **accertamento**, o nei **casi complessi**, all'autore del reato è impartita una prescrizione fissando un **termine** per la **regolarizzazione** non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento comunque non superiore a **sei mesi**.

Se adempie, la pena è ridotta a un quarto del massimo dell'ammenda.

48

Inosservanza dei provvedimenti del Garante

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 170.

Chiunque, essendovi tenuto, **non osserva** il **provvedimento** adottato dal Garante ai sensi degli artt. **26 c. 2** (autorizzazione per i dati sensibili), **90** (autorizzazione per i dati genetici e donatori di midollo osseo), **150 c. 1 e 2** (provvedimenti a seguito del ricorso) e **143, c. 1 lett c)** (blocco dei dati, divieto di trattamento illecito) è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

49

Altri reati

Estorsione

Art. 629 c.p.

Chiunque, mediante **violenza o minaccia**, costringendo qualcuno a **fare** o ad **omettere** qualcosa, **procura** a sé o altri un ingiusto **profitto** con altrui **danno** è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da € 516 a € 2.065.

51

Istigazione a delinquere

Art. 414 c.p.

Chiunque **pubblicamente istiga** a commettere uno o più **reati** è punito, per il solo fatto dell'istigazione:

- con la reclusione da uno a cinque anni se si tratta di istigazione a commettere delitti;
- con la riduzione fino a un anno o con la multa fino a € 206 se si tratta di istigazione a commettere contravvenzioni.

52

Violenza privata

Art. 610 c.p.

Chiunque, con **violenza o minaccia**, costringe altri a **fare, tollerare** od **omettere** qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

53

Minaccia

Art. 612 c.p.

Chiunque **minaccia** ad altri un **ingiusto danno** è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 516.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'art. 339 (es. con armi, o da più persone riunite, ecc.), la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.

54

Uso fraudolento delle carte di credito

Legge 197/91, art. 12.

Chiunque, al **fine** di trarne **profitto** per **sé o per altri**, **indebitamente utilizza**, non essendone titolare, **carte di credito o di pagamento**, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309 a € 1.549.

55